



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Sottosegretario di Stato allo sport

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante la disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 giugno 2016, e, in particolare l'articolo 26 relativo all'Ufficio per lo sport;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 maggio 2020 recante modifiche al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 relative al Dipartimento delle politiche giovanili e il Servizio civile universale e all'Ufficio per lo sport con il quale l'Ufficio per lo sport è stato trasformato in Dipartimento per lo sport;

VISTO il decreto del Ministro per le politiche giovanili e per lo sport 9 luglio 2020 registrato alla Corte dei Conti il 23 luglio 2020 al reg. n. 1686, concernente l'organizzazione interna del Dipartimento per lo sport;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 marzo 2021, registrato alla Corte dei Conti il 7 aprile 2021 al reg. 726, con il quale la Sottosegretaria di Stato Valentina Vezzali è stata delegata ad esercitare le funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento di tutte le iniziative, anche normative, nonché ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di sport;

CONSIDERATI gli interventi normativi di rango primario sinora adottati per introdurre misure di contenimento e per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 su tutto il territorio nazionale;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 2 marzo 2021 concernente "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti su territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»";

VISTO l'art. 5, comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni in legge 17 giugno 2021, n. 87, che prevede che, a decorrere al 1° giugno 2021, in zona gialla, sono consentiti "gli eventi e le competizioni di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP), riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali. La capienza consentita non può essere superiore al 25 per cento



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Sottosegretario di Stato allo sport

di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 1.000 per impianti all'aperto e a 500 per impianti al chiuso. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico.";

VISTO l'art. 5, comma 2-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni in legge 17 giugno 2021, n. 87, che prevede che *"In zona gialla, dal 1° giugno 2021 all'aperto e dal 1° luglio 2021 anche al chiuso, è consentita la presenza di pubblico anche agli eventi e alle competizioni sportive diverse da quelli di cui al comma 2, esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi sia per il personale. La capienza consentita non può essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 1.000 per gli impianti all'aperto e a 500 per gli impianti al chiuso. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana, sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico. Quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente comma, gli eventi e le competizioni sportivi si svolgono senza la presenza di pubblico.";*

VISTO l'art. 5, comma 3 del decreto-legge 22 aprile 2021 n. 52, convertito con modificazioni in legge 17 giugno 2021, n. 87, che prevede che *"In zona gialla, in relazione all'andamento della situazione epidemiologica e alle caratteristiche dei siti e degli eventi all'aperto, può essere stabilito un diverso numero massimo di spettatori, nel rispetto dei principi fissati dal Comitato tecnico-scientifico, con linee guida idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio, adottate, per gli spettacoli all'aperto di cui al comma 1, dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e, per gli eventi e le competizioni all'aperto di cui al comma 2, dal Sottosegretario di Stato con delega in materia di sport. Per eventi o competizioni di cui al medesimo comma 2, di particolare rilevanza, che si svolgono anche al chiuso, il predetto Sottosegretario di Stato può anche stabilire, sentito il Ministro della salute, una data diversa da quella di cui al medesimo comma 2.";*

VISTO l'art. 9 comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni in legge 17 giugno 2021, n. 87, che prevede che per certificazione verdi COVID-19, sono da intendersi *"le certificazioni comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-Co V-2 o guarigione dall'infezione da SARS-Co V-2, ovvero l'effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-Co V-2";*

VISTO l'art. 9 comma 3 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni in legge 17 giugno 2021, n. 87, che prevede che *"La certificazione verde COVID-19, rilasciata sulla base della condizione prevista dal comma 2, lettera a) ha una validità di nove mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale." E nel secondo periodo prevede che "La certificazione verde COVID-19 di cui al primo periodo, è rilasciata anche contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale.";*



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Sottosegretario di Stato allo sport

VISTO l'art. 9 comma 8 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni in legge 17 giugno 2021, n. 87, che prevede che *"Le certificazioni verdi COVID-19 rilasciate in conformità al diritto vigente negli Stati membri dell'Unione europea sono riconosciute come equivalenti a quelle disciplinate dal presente articolo e valide ai fini del presente decreto se conformi ai criteri definiti con circolare del Ministero della salute. Le certificazioni rilasciate in uno Stato terzo a seguito di una vaccinazione riconosciuta nell'Unione europea e validate da uno Stato membro dell'Unione sono riconosciute come equivalenti a quelle disciplinate dal presente articolo e valide ai fini del presente decreto se conformi ai criteri definiti con circolare del Ministero della salute"*;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 giugno 2021 di concerto con il Ministro della Salute, il Ministro dell'Innovazione Tecnologica e la Transizione Digitale e il Ministro dell'Economia e delle Finanze, che definisce le modalità di rilascio delle Certificazioni verdi digitali COVID-19 emesse dalla Piattaforma nazionale-DGC, nonché le modalità di verifica delle stesse e l'interoperabilità nazionale ed europea delle certificazioni;

VISTA la nota prot. 9089 del 14 luglio 2021 con la quale la San Marco Sport Events S.r.l., ha trasmesso alla Sottosegretaria di Stato con delega allo Sport, Valentina Vezzali, richiesta di deroga al fine di consentire l'accesso del pubblico in misura superiore a quanto previsto dall'art. 5, comma 2-bis della legge del 17 giugno 2021, n. 87, in occasione della gara amichevole fra la A.S. Roma ed il Debreceni VSC in programma a Frosinone presso lo stadio Benito Stirpe il 25 luglio 2021;

VISTO il Protocollo, trasmesso in data 14 luglio 2021, ed acquisito con prot. 9089 del 14 luglio 2021 che contiene disposizioni volte a massimizzare l'efficacia delle misure di prevenzione per l'evento in questione, e che risulta coerente con le "Linee guida per l'organizzazione degli eventi e delle competizioni sportive" adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI), sulla base dei criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico;

DECRETA

Art. 1

1. Le premesse e gli allegati fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Con riferimento alla gara amichevole fra la A.S. Roma ed il Debreceni VSC in programma a Frosinone presso lo stadio Benito Stirpe il 25 luglio 2021, nei limiti di quanto previsto dall'art. 5, comma 2-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni in legge 17 giugno 2021, n. 87, è consentito l'accesso del pubblico in misura pari al 25% della capacità dell'impianto, e comunque non superiore a 4.000 spettatori, considerata la capienza massima dell'impianto, pari a 16.001 unità.
3. L'ingresso all'impianto è riservato alle persone in possesso di biglietto con posto preassegnato, nonché delle certificazioni verdi previste dai commi 18 dell'art. 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni in legge 17 giugno 2021, n. 87. In mancanza della suddetta certificazione verde, l'accesso allo stadio è consentito con il possesso di certificazione, redatta in



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Il Sottosegretario di Stato allo sport

lingua italiana o inglese, che attesti l'esecuzione di un test diagnostico con esito negativo al virus Covid-19 nelle 48 ore antecedenti l'evento.

4. In aggiunta alle misure di accesso previste dal Protocollo citato in premessa, dovranno essere rispettate le condizioni di distanziamento tra gli spettatori di almeno un metro, sia frontalmente che lateralmente, e le misure di protezione individuale.
5. La verifica della certificazione avverrà da parte dei soggetti deputati indicati nell'art. 13, comma 2 del DPCM del 17 giugno 2021 e secondo le modalità consentite nel citato art. 13, commi 4 e 5.
6. Spetta alle autorità sanitarie locali la definizione del dettaglio degli aspetti operativi utili a una migliore attuazione delle misure di prevenzione e di contenimento del contagio previste dal presente provvedimento e dal protocollo allegato, nonché il controllo sulla loro osservanza e la verifica circa l'idoneità degli impianti che ospiteranno gli incontri, raccomandando che vengano ben identificati, e ogni qualvolta possibile separati, i percorsi di afflusso e di deflusso del pubblico.

Il presente provvedimento è trasmesso agli Organi di controllo in base alla normativa vigente e pubblicato sul sito istituzionale dell'Amministrazione (www.sport.governo.it).

Roma, 22 luglio 2021

Valentina Vezzali

Registrato dalla Corte dei Conti

Il 22 luglio 2021 al n. 1977